

**OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA PER L'ACQUISIZIONE DI
COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI DI CUI ALL'ARTICOLO 44,
COMMA 3 DEL D.LGS. 81/2015 PER L'APPRENDISTATO
PROFESSIONALIZZANTE**

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

1. AMBITO DI INTERVENTO

La Regione Emilia-Romagna promuove la formazione dei giovani assunti con contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere in coerenza con quanto definito dalla L.R. n. 12/03 e dalla L.R. n. 17/05.

Le presenti disposizioni si collocano nel quadro normativo definito dall'art. 44 D.Lgs. 81/2015, dalle Linee guida dell'apprendistato professionalizzante così come recepite con deliberazione di Giunta regionale n. 1419/2015 e di quanto stabilito dalle deliberazioni di Giunta regionale n.1199/2016, n.220/2015 e n.502/2019.

Il D.lgs. 81/2015 prevede che "La formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro, è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio e disciplinata dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, sentite le Parti Sociali e tenuto conto del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista".

Tenuto conto dell'obiettivo di mantenere un investimento sulle competenze dei giovani che entrano nel mercato del lavoro con il contratto di apprendistato professionalizzante e dare certezza e continuità al diritto delle persone e agli obblighi in capo ai datori di lavoro in condizioni di risorse limitate le presenti disposizioni definiscono le caratteristiche dell'offerta pubblica che è resa disponibile e pertanto costituisce un obbligo per il datore di lavoro, compatibilmente con le risorse pubbliche rese disponibili dalla Regione.

1.1 Offerta formativa pubblica della Regione Emilia-Romagna

L'offerta formativa è rappresentata dal "Catalogo regionale dell'apprendistato professionalizzante" così come costituito ed

aggiornato in attuazione dell' "Invito a presentare candidature per l'ammissione al Catalogo regionale dell'apprendistato professionalizzante di cui all'art. 44 del D.lgs 81/2015", Allegato 2 della deliberazione n.1199/2016 e ss.mm.ii., che rappresenta, in attuazione delle presenti disposizioni, offerta pubblica in quanto:

- disciplinata dalla regolazione regionale;
- finanziata con risorse comunitarie, nazionali e/o regionali che si rendano disponibili;
- disponibile all'indirizzo [web https://siaper.regione.emilia-romagna.it/siaper_catalogo/](https://siaper.regione.emilia-romagna.it/siaper_catalogo/)

L'offerta pubblica, e pertanto obbligatoria, è resa disponibile a favore dei giovani assunti in unità operative ubicate nella regione Emilia-Romagna, con il contratto di apprendistato professionalizzante di cui all'art. 44 del D.Lgs. 81/2015.

L'obbligo, di cui all'art. 44, comma 3 del D.Lgs. 81/2015 viene assolto con informativa delle modalità di svolgimento dell'offerta formativa pubblica, ad avvenuta comunicazione dell'instaurazione del rapporto di apprendistato professionalizzante tramite il sistema informativo regionale SARE.

2. DESTINATARI DELLA FORMAZIONE DI BASE E TRASVERSALE PUBBLICA

L'offerta formativa pubblica che costituisce il Catalogo regionale dell'apprendistato professionalizzante è destinata a tutti i soggetti, di età compresa tra 18 e 29 anni, assunti con contratto di apprendistato professionalizzante indipendentemente dal titolo di studio posseduto e pertanto:

- privi di titolo o in possesso di licenza elementare e/o della sola licenza di scuola secondaria di primo grado;
- in possesso di un titolo di scuola secondaria di secondo grado (diploma di istruzione secondaria superiore) o di una qualifica professionale o di un diploma professionale o di un certificato di specializzazione tecnica superiore IFTS di cui al Capo III del D.P.C.M. 25 gennaio 2008;
- in possesso di un titolo universitario (laurea triennale, magistrale o a ciclo unico, master o dottorato di ricerca) o di un diploma di tecnico superiore rilasciato da un Istituto Tecnico Superiore di cui al Capo II del D.P.C.M. 25 gennaio 2008;

e ha a riferimento la sola prima annualità del contratto (oppure la sola durata del contratto nel caso di contratto stagionale) e comunque il numero di ore di seguito indicato.

Possono, inoltre, essere inclusi giovani a partire dal diciassettesimo anno di età, solo se in possesso di qualifica professionale.

La durata dell'offerta formativa pubblica è pari a 40 ore da realizzarsi nel primo anno di durata del contratto.

Per gli apprendisti assunti con contratto stagionale la durata della formazione è riparametrata sulla base del titolo di studio secondo le seguenti proporzioni.

Con contratto da 0 a 4 mesi, le ore di formazione sono:

- 12 - Nessun titolo o titolo di scuola secondaria di I grado;
- 12 - Titolo di diploma di istruzione secondaria superiore o qualifica professionale o diploma professionale o certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS);
- 12 - Titolo di laurea o titoli superiori o diploma di tecnico superiore (ITS);

Con contratto da 5 a 6 mesi le ore di formazione sono:

- 20 - Nessun titolo o titolo di scuola secondaria di I grado;
- 16 - Titolo di diploma di istruzione secondaria superiore o qualifica professionale o diploma professionale o certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS);
- 12 - Titolo di laurea o titoli superiori o diploma di tecnico superiore (ITS);

Con contratto oltre i 6 mesi le ore di formazione sono:

- 40 - Nessun titolo o titolo di scuola secondaria di I grado;
- 32 - Titolo di diploma di istruzione secondaria superiore o qualifica professionale o diploma professionale o certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS);
- 24 - Titolo di laurea o titoli superiori o diploma di tecnico superiore (ITS);

3. CONTENUTI DELL'OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA

La formazione di base e trasversale, pubblica e obbligatoria, che costituisce il Catalogo regionale dell'apprendistato professionalizzante, **deve realizzarsi nel primo anno di durata del contratto**, salvo i casi, disciplinati dalla normativa e dai contratti collettivi nazionali, in cui è possibile prolungare il periodo formativo di apprendistato e che ne comportano la sospensione.

Pertanto, la formazione dovrà essere realizzata entro il termine massimo in cui si raggiungono complessivamente i 12 mesi di contratto attivo, al netto di eventuali periodi di sospensione.

Nei casi in cui sia possibile la sospensione del periodo formativo di apprendistato, la richiesta di prolungamento dovrà essere tempestivamente presentata all'Area "Gestione e liquidazione delle attività di orientamento, educazione, istruzione e formazione tecnica e professionale e alte competenze" della Regione Emilia-Romagna.

La durata dell'offerta formativa è pari a 40 ore.

La formazione per l'acquisizione di competenze di base e trasversali è organizzata secondo i seguenti contenuti:

- a. Organizzazione e qualità aziendale;
- b. Relazione e comunicazione nell'ambito lavorativo;
- c. Diritti e doveri del lavoratore e dell'impresa, legislazione del lavoro, contrattazione collettiva;
- d. Competenza digitale;
- e. Competenze sociali e civiche;
- f. Spirito di iniziativa e imprenditorialità
- g. Elementi di base della professione/mestiere.

I contenuti di cui alle lettere da a. a f. costituiscono la formazione trasversale.

I contenuti di cui alla lettera g. "Elementi di base della professione/mestiere" costituiscono la formazione di area professionale, finalizzata a fornire o approfondire competenze di un'area professionale del Sistema Regionale delle Qualifiche. La scelta dell'area professionale dovrà essere fatta sulla base del profilo professionale di inserimento dell'apprendista.

Le ore di formazione obbligatoria sono costituite per almeno 50% da contenuti formativi di area professionale, e per la restante quota dell'obbligazione formativa da contenuti di formazione trasversale aggiuntivi.

L'offerta formativa pubblica dell'apprendistato non comprende la formazione relativa alla "sicurezza sul lavoro" di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

4. RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI DERIVANTI DA PRECEDENTI RAPPORTI DI APPRENDISTATO

Agli apprendisti che in precedenti rapporti di apprendistato professionalizzante abbiano già fruito dei percorsi formativi della prima annualità, la Regione riconosce come credito l'annualità di formazione effettuata a valere sul Catalogo regionale

dell'offerta formativa di base e trasversale di cui alle deliberazioni di Giunta regionale n. 1199/2016, n. 220/2018 e n. 502/2019 nonché alle presenti disposizioni. Pertanto, gli stessi non sono destinatari dell'offerta formativa di cui al presente atto.

Nel caso di assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante stagionale, la Regione riconosce come credito la formazione effettuata a valere sul Catalogo regionale dell'offerta formativa di base e trasversale di cui alle sopra citate deliberazioni di Giunta regionale n. 1199/2016, n. 220/2018 e n. 502/2019 nonché alle presenti disposizioni, esclusivamente se di durata uguale o superiore rispetto all'obbligazione formativa del contratto in essere. In questo caso l'obbligo formativo si intende assolto.

5. CARATTERISTICHE DEL "CATALOGO REGIONALE DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE" E MODALITÀ FRUIZIONE DELLA FORMAZIONE PUBBLICA

L'offerta formativa pubblica costituisce il Catalogo regionale dell'apprendistato professionalizzante e consente al destinatario della formazione, in accordo col datore di lavoro, di scegliere l'offerta formativa da erogare effettuando una ricerca su base territoriale (provinciale e/o comunale), d'area professionale e/o sui soggetti Attuatori presenti nel catalogo stesso.

A seguito della definizione dell'area professionale, individuata sulla base del livello di complessità della formazione, è possibile scegliere la formazione trasversale disponibile.

I soggetti che sono ammessi a candidare la propria offerta formativa nel Catalogo regionale dell'apprendistato professionalizzante sono i soggetti accreditati per l'ambito "Formazione per l'accesso all'occupazione, continua e permanente", ai sensi della delibera di Giunta regionale n.201/2022 "Approvazione dei criteri e dei requisiti per l'accREDITamento degli organismi che erogano formazione professionale in Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 33 della legge regionale n. 12/2003" e ss.mm.ii.

I soggetti attuatori provvisti dei requisiti di ammissibilità possono presentare le proprie offerte formative per essere ammessi al Catalogo regionale dell'offerta formativa per l'apprendistato professionalizzante.

L'offerta formativa attualmente inserita nel Catalogo regionale dell'apprendistato professionalizzante è confermata e potrà essere aggiornata in attuazione della D.G.R. n.1199/2016 e ss.mm.ii..

6. MODALITÀ DI FRUIZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA

6.1 Modalità e termini di avvio della formazione

L'attività formativa può essere avviata a seguito del conferimento di incarico da parte del datore di lavoro al Soggetto Attuatore, che contiene anche il percorso formativo individualizzato, sottoscritto congiuntamente dall'apprendista, dal datore di lavoro e dall'ente di formazione incaricato.

Il Soggetto Attuatore realizza un'analisi preliminare finalizzata a definire le competenze in ingresso dell'apprendista e le condizioni tecnico-organizzative presenti in azienda. Sulla base dell'analisi preliminare, il Soggetto Attuatore definisce un percorso formativo individualizzato e le verifiche di apprendimento in itinere.

Il percorso formativo individualizzato dovrà essere definito per il primo anno di durata dell'obbligazione formativa. In esito allo svolgimento della formazione al termine dell'annualità viene rilasciato all'apprendista un attestato di frequenza.

6.2 Redazione del percorso formativo individualizzato

Il percorso formativo individualizzato dovrà avere a riferimento un'area professionale del Sistema Regionale delle Qualifiche.

Dovranno essere indicate le ore da svolgere sull'area professionale individuata, specificando se si tratta del livello di accesso o approfondimento/specializzazione e le eventuali ore della/e competenza/e trasversale/i prescelta/e.

6.3 Sede di realizzazione della formazione

Il percorso formativo, se realizzato in presenza, dovrà essere svolto presso le sedi indicate dal Soggetto Attuatore.

Al fine di rispondere ad esigenze contingenti espresse dagli apprendisti, il Soggetto Attuatore può realizzare interamente o parzialmente il percorso formativo presso sedi occasionali aventi le stesse caratteristiche delle sedi autorizzate nello stesso territorio provinciale con riferimento alla stessa area professionale. In tali casi il Soggetto Attuatore comunicherà alla Regione, contestualmente alla comunicazione del calendario del percorso, l'indirizzo della sede occasionale.

La sede occasionale dovrà essere resa riconoscibile quale sede formativa delle attività in apprendistato.

L'apprendista non potrà effettuare la formazione presso l'azienda.

6.4 Modalità e metodologie di realizzazione della formazione

Al fine di qualificare l'offerta formativa:

- i gruppi in formazione potranno essere formati da un numero massimo di 25 partecipanti;
- il soggetto attuatore, come stabilisce la deliberazione di Giunta regionale n.688/2022, potrà erogare la formazione in presenza, in videoconferenza sincrona anche per l'intera durata del percorso, in modalità mista ovvero ricorrendo alle due modalità;
- l'apprendista potrà fruire della formazione sia in presenza, sia con modalità a distanza sincrona, sia in modalità mista.
- l'apprendista potrà inoltre fruire della formazione in modo individuale, per un monte ore non superiore al 20% del proprio percorso, anche a distanza, con il supporto di un tutor e avvalendosi di strumentazione didattica adeguata, resa disponibile dal soggetto gestore (formazione strumentata).

In nessun caso la formazione potrà essere erogata attraverso il ricorso neppure parziale a modalità di e-learning o FAD asincrona.

Tali disposizioni saranno applicate a tutti i moduli formativi avviati a far data dal 30/06/2025.

7. CARATTERISTICHE E OBBLIGHI DEI BENEFICIARI DEGLI ASSEGNI FORMATIVI (VOUCHER)

L'offerta formativa sarà finanziata con lo strumento dell'assegno formativo (voucher) che sarà attribuito agli apprendisti e verrà erogato in nome e per conto degli stessi ai Soggetti Attuatori, di cui al Catalogo citato al precedente punto 1., quale valore a copertura dell'onere economico per l'attività formativa erogata da quest'ultimi.

La frequenza è obbligatoria e l'assegno formativo è riconosciuto al raggiungimento di una frequenza minima di almeno l'80% delle ore previste. Le assenze per "giusta causa" (malattia, infortunio, ecc.) devono essere documentate per completare il percorso formativo (100% delle ore), pena la non riconoscibilità dell'assegno formativo stesso. Assenze di natura diversa devono essere recuperate.

8. CARATTERISTICHE DEGLI ASSEGNI FORMATIVI (VOUCHER)

L'assegno formativo finanzia la quota individuale di partecipazione alla formazione di base e trasversale presente all'interno del Catalogo regionale.

Gli assegni formativi verranno attribuiti e impegnati compatibilmente con le risorse pubbliche rese disponibili dalla Regione.

Il valore dell'assegno formativo (voucher) è di euro 700,00.

L'ammontare dell'assegno formativo per la formazione di base e trasversale pubblica per gli apprendisti assunti con contratto stagionale sarà riproporzionato sulla base delle ore di formazione come definite dalla delibera di Giunta regionale n. 1419/2015.

Nello specifico la Regione riconosce all'apprendista assunto con contratto stagionale un ammontare dell'assegno formativo per la formazione regionale del valore di:

- 210,00 euro per 12 ore
- 280,00 euro per 16 ore
- 350,00 euro per 20 ore
- 420,00 euro per 24 ore
- 560,00 euro per 32 ore
- 700,00 euro per 40 ore

Tutte le fasi in cui si articola la procedura amministrativa di gestione degli assegni formativi (dall'attribuzione alla liquidazione) saranno gestite utilizzando il Sistema Informativo disponibile all'indirizzo <https://apprendistato.regione.emilia-romagna.it> (**SIAPER Gestione Soggetti Attuatori**).

9. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE E DI EROGAZIONE DEGLI ASSEgni FORMATIVI (VOUCHER) A FAVORE DEGLI APPRENDISTI ASSUNTI A FAR DATA DAL 01/07/2025

Gli assegni formativi all'interno dell'applicativo SIAPER Gestione SA assumeranno vari "stati" amministrativi a seconda della fase in cui si trovano. Gli "stati" che interessano l'assegnazione dei voucher sono "Attribuito", "In gestione" e "Percorso chiuso".

L'attribuzione dei voucher a favore degli apprendisti, assunti a far data dal 01/07/2025, e l'assunzione dell'impegno contabile a favore dei Soggetti Attuatori avverranno, con atto amministrativo, quando il voucher si troverà nello stato "In gestione".

Al termine dell'attività formativa, il Soggetto Attuatore dovrà inserire i dati di chiusura voucher sul sistema informativo SIAPER Gestione SA; lo stato del voucher diverrà "Percorso chiuso". L'inserimento dei dati di chiusura voucher deve avvenire entro 15 mesi dall'avvio del contratto di apprendistato.

Per i contratti di apprendistato stagionale e in tutti i casi di prolungamento del periodo, nel rispetto della normativa e dei contratti collettivi nazionali, l'inserimento dei dati di chiusura voucher deve avvenire entro i 3 mesi successivi alla scadenza del contratto.

Nei casi di voucher in stato "Attribuito" o "In gestione" per i quali il Soggetto Attuatore sia a conoscenza dell'impossibilità del loro

avvio o, nel secondo caso, del loro completamento, il Soggetto Attuatore deve tempestivamente modificare lo stato del voucher all'interno di SIAPER Gestione SA opzionando lo stato "Annullato".

Tutti i voucher che risulteranno nello stato "Attribuito" o "In gestione", relativi ad apprendisti assunti a far data dal 01/07/2025, dopo 15 mesi dall'avvio del contratto di apprendistato (dopo 3 mesi dalla scadenza del contratto, nel caso di contratti stagionali e in tutti casi di prolungamento del periodo previsti dalla normativa e dai contratti collettivi nazionali), si intendono tacitamente privi delle condizioni per la riconoscibilità del voucher e, pertanto, saranno dichiarati **automaticamente non ammissibili e pertanto "annullati" all'interno dell'applicativo SIAPER.**

Nel caso di voucher che non risultino ammissibili, la Regione sarà esonerata da qualsiasi responsabilità conseguente a tale accadimento e nulla sarà dovuto dalla Regione nei confronti dell'apprendista, del datore di lavoro o del Soggetto Attuatore che eroga la formazione.

L'assegno formativo è riconosciuto all'apprendista, e sarà erogato al Soggetto Attuatore, al raggiungimento di una frequenza minima di almeno l'80% delle ore previste. Le assenze per "giusta causa" (malattia, infortunio, ecc.) devono essere documentate per completare il percorso formativo (100% delle ore), pena la non riconoscibilità dell'assegno formativo stesso. Assenze di natura diversa devono essere recuperate.

La frequenza sarà documentata secondo procedure e modalità di controllo che saranno approvate con successivo provvedimento dirigenziale della Responsabile dell'Area "Gestione e liquidazione delle attività di orientamento, educazione, istruzione e formazione tecnica e professionale e alte competenze".